



# COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

*Il Sindaco*

**Ordinanza n. 2465**

Li, 17 dicembre 2021

## ORDINANZA

CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA PUBBLICA

**Oggetto:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000).  
Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto sul territorio comunale dal 18 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, co. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria è ancora in corso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021, (pubblicato sulla GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO il D.L. 01 aprile 2021 n. 44, con il quale le disposizioni di cui al DPCM, del 02.03.2021 vengono prorogate fino al 30 aprile 2021 (art. 1 comma 1);

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, con il quale le disposizioni di cui al DPCM, del 02.03.2021 vengono prorogate fino al **31 luglio 2021** (art. 1 comma 1);

Via Roma 17 – 85049 – Trecchina (PZ) - ☎ 0973 826002 - 📠 0973 826777

E-Mail: [comunetrecchina@rete.basilicata.it](mailto:comunetrecchina@rete.basilicata.it)



# COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

## *Il Sindaco*

VISTO il D.L. 23 luglio 2021 n. 105, con il quale lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del consiglio dei ministri del 20 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato fino al **31 dicembre 2021** (art. 1 comma 1);

PRESO ATTO del decreto con il quale lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del consiglio dei ministri del 14 dicembre 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al **31 marzo 2022** ;

*CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria è ancora in corso;*

Viste le vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19), che estendendo fino al permanere dello stato di emergenza, la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L.n.18/2020, convertito nella L.n.35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Considerato che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale, nazionale e locale con conseguente aumento dei contagi;

Preso atto dell'attuale preoccupante situazione sulla diffusione dei contagi da COVID-19 nel nostro comune e che sono stati segnalati ulteriori casi sospetti, tuttora in attesa dell'esito dei tamponi confermativi effettuati dalla competente struttura dell'ASP – Basilicata;

Considerato altresì, che in occasione delle prossime festività natalizie, si registrerà un aumento di presenze nei luoghi pubblici con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del territorio comunale, adottare ulteriori misure di prevenzione come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art.50 comma 5;

il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 de l'22 maggio 2020 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.4 comma3;

il DPCM del 2 marzo 2021;

Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

il D.L n. 172/2021;

la L. 24 novembre 1981, n.689;

il D.L. 26 novembre 2021 n.172;

il D.L. n. 33/2020

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;



# COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

*Il Sindaco*

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: «*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....*»;

**vista** la L. 23.12.1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

**attesa**, pertanto, la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

## ORDINA

A decorrere dalle ore **12.00 del 18/12/2021** e fino alle ore **24.00 del 09/01/2022** l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell'ambito di tutto il territorio del Comune di TRECCHINA.

## DEMANDA

Alla Polizia Municipale, e agli organi di pubblica sicurezza, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

## DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune e ne sia data la massima diffusione anche per mezzo dei canali telematici;
- la **trasmissione** della presente ordinanza a:
  - Prefettura di Potenza;
  - Stazione Carabinieri di Trecchina;
  - Polizia Municipale

## AVVERTE CHE

- Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR di Basilicata entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



*Il Sindaco*  
(*avv. Fabio Marcante*)